



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 42

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 15 DEL 12-07-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONE UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE NELLA STAGIONE ESTIVA 2021.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di luglio, il Sindaco **Salerni Ernesto**

Premesso che:

sussistono potenziali criticità nell'approvvigionamento idrico degli acquedotti pubblici di Orsogna, determinati dai fenomeni ormai cronici di riduzione delle precipitazioni e di innalzamento delle temperature;

nel territorio comunale di Orsogna durante la stagione estiva tali potenziali criticità si accentuano notevolmente per l'aumento dei consumi idrici pro-capite e per l'incremento della popolazione fluttuante turistica, e potrebbero determinare carenze di pressione e portata alle utenze idriche;

l'acqua potabile è un bene pubblico prezioso e limitato, e la sua distribuzione deve essere regolamentata in modo da soddisfare prioritariamente i fabbisogni primari domestico, alimentare, igienico-sanitario e medicale, anche con limitazioni sugli altri utilizzi;

la Società SASI spa – Sede: Zona Ind.le n.5 – Lanciano – P.IVA 01485710691 è il gestore del Servizio Idrico nel territorio comunale di Orsogna;

Ritenuto che sussistano, a scopo precauzionale al fine di tutelare la salute delle persone, i presupposti di necessità, contingibilità, indifferibilità ed urgenza per provvedere immediatamente ad emanare ordinanza affinché i soggetti gestori provvedano ad adottare tutte le misure, lavori, regolazioni, supporto, vigilanza, collaborazione e quant'altro

necessario per garantire nella stagione estiva 2021 agli utenti dell'acquedotto comunale di Orsogna il servizio pubblico primario di erogazione di acqua potabile con i minori disagi tecnicamente ed economicamente possibili.

Considerato che, data l'urgenza di provvedere, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90.

Visti:

-l'art.7-bis (*Sanzioni amministrative*), l'art. 50 (*Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia*) e l'art. 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-la parte terza, e in particolare l'art.98 (*Risparmio idrico*) e l'art. 144 (*Tutela e uso delle risorse idriche*) del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre p.v. che **il consumo dell'acqua potabile sia limitato agli usi domestici, zootecnici ed alle attività produttive nell'ambito delle strette esigenze delle medesime.**

E' pertanto **TASSATIVAMENTE VIETATO** l'uso di acqua potabile per:

- a) lavare strade, terrazze, plateatici e simili
- b) lavare veicoli di ogni tipo;
- c) riempire e/o lavare le piscine private di ogni tipo e dimensione;
- d) innaffiare parchi, giardini, aree verdi ed orti.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

INVITA

Tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

DISPONE

La pubblicazione sul sito del Comune.

La Forza Pubblica è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

AVVERTE

Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto attiene le sanzioni in caso di recidiva, il pagamento in misura ridotta ed in generale il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, si applica la normativa vigente in materia, ed in particolare la Legge n. 689 del 24.11.1981.

La responsabilità per eventuali inadempienze sarà imputata a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, fatte salve le espresse diverse previsioni di legge.

Il Comando di Polizia Locale, le altre Forze dell'ordine, i gestori, ognuno per quanto di competenza, sono incaricati di vigilare e di far osservare la presente Ordinanza.

Il presente atto viene pubblicato nell'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di relativa competenza e per opportuna conoscenza:

All'Amministratore della Società SASI spa – Sede: Zona Ind.le n.5 – Lanciano – P.IVA 01485710691;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - sede;

Al Comandante della Polizia Locale - Sede;

Al Comandante della Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Orsogna;

Al Prefetto di Chieti - Ufficio Territoriale del Governo - protocollo.prefch@pec.interno.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2021 al 27-07-2021.
Lì 12-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salerni Ernesto